

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **255/2000** (ECLI:IT:COST:2000:255)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **08/06/2000**; Decisione del **22/06/2000**

Deposito del **03/07/2000**; Pubblicazione in G. U. **12/07/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25483**

Atti decisi:

N. 255

ORDINANZA 22 GIUGNO-3 LUGLIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A. D. S. e il comune di Terracina, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto

Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 1987 nella parte in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso attribuendo altresì al pretore la facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento con decreto in calce al ricorso;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto quest'ultima norma riserva la disciplina della giurisdizione e del processo alla competenza del legislatore statale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo principale e non è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Lazio.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non considerata dal giudice a quo benché sia stata pronunciata in data anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia della giurisdizione e del processo;

che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, I sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.